



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

**STIPULA ACCORDO ANNUALE INTEGRATIVO DECENTRATO SUI CRITERI DI UTILIZZO
DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE
COMPARTO PER L'ANNO 2018**

L'anno 2020 del giorno 04 del mese di Novembre presso il Palazzo di Città sito in Via Trento, 8 – 76011 – Bisceglie, in attuazione del DPCM 18 ottobre 2020, in videoconferenza tramite piattaforma google suite.

TRA

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA in persona di:


Componenti	Firma
Dott.ssa Rosa Arrivabene – Segretario Generale - Presidente	
Dott.ssa Annalisa Fortunato – Dirigente - Componente	
Dott. Angelo Pedone – Dirigente - Componente	

E


LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE, costituita da:

RSU del Comune di Bisceglie:

Componente	Firma
Porcelli Giuseppe ◦	
Porcelli Stefano ◦	
Martellotta Angelo	ASSENTE
Pasquale Stefano ◦	
Pansini Arturo Nicola ◦	
Simone Francesco	
De Cesare Nicola ◦	

Iacubino Giovanni	
Bruno Vincenzo	ASSENTE

Organizzazione Sindacali Territoriali, come di seguito rappresentate:

Organizzazione Sindacale	Rappresentante	Firma
FP CGIL BAT	Roberto Cannone	
CISL F.P..BARI	Manco Guido	
U.I.L. F.P.L.	Antonio Barnabà	
C.S.A. – Dipartimento Regioni ed Autonomie Locali	Zonno Sebastiano	ASSENTE

LE PARTI :

Vista la preintesa sottoscritta in data 19/12/2019;

Visti i CCNL del personale non dirigente per ultimo il CCNL 21 maggio 2018,

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art.40 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché art. 8, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, giusto verbale n.9 del 25/02/2020, accusato al Protocollo Generale in pari data al n. 7952;

Dato atto che:

- la sottoscrizione della preintesa relativa al contratto decentrato relativo all'anno 2018 è intervenuta tardivamente, ovvero soltanto il 19/12/2019;
- la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2018 Parte Stabile e Parte Variabile, giusto determinazioni dirigenziali n. 225 del 24/7/2018 (parere dei revisori dei conti Prot. 50/2018 del 16/11/2018) e n. 353 del 28/12/2018, è invece stata correttamente assunta nell'anno di riferimento;
- ai sensi del principio contabile 4.2. al punto 5.2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si desume esplicitamente che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo, mentre, l'accordo decentrato costituisce "l'atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato" (Corte dei Conti Sezione Veneto – deliberazione n. 263/2016/PAR);
- al fine di avere certezza in ordine al corretto iter procedimentale da seguire, il Sindaco del Comune di Bisceglie con nota del 26/08/2020 formulava apposita istanza di parere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia;
- il predetto organo con deliberazione n. 86/PAR/2020, adottata nella Camera di Consiglio del 22/09/2020, rilasciava il parere richiesto che così sinteticamente recita :

"omissis.....La disciplina contabile distingue l'ipotesi di mancata costituzione del Fondo, da quella in cui il Fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento. Nel primo caso le economie di Bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.....omissis... da intendersi alle sole " risorse stabili"omissis.....Nel secondo caso invece, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate, sulla base della formale delibera di costituzione del Fondo.....omissisma non potendo assumere l'impegno , le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del Fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione.....omissis..... Nel motivato avviso espresso con deliberazione n.51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi " .

Preso atto quindi, che la Corte dei Conti, pur stigmatizzando, la tardiva sottoscrizione della pre intesa, sancisce il definitivo vincolo a Bilancio delle risorse di cui al Fondo Salario Accessorio per il personale non Dirigente per l'anno 2018, nonché esprime il proprio parere sfavorevole all'utilizzo delle risorse destinate a finanziare progetti per la performance senza la preventiva assegnazione di specifici obiettivi, rendendo possibile la definitiva sottoscrizione dell'accordo, fatte salve le dovute e necessarie rettifiche;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 20 ottobre 2020 che in ossequio alla suddetta deliberazione della Corte del Conti Puglia – Bari , autorizza, in parziale difformità della preintesa, la sottoscrizione definitiva ;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n.38 del 03/11/2020 che conferma il parere favorevole precedentemente dallo stesso espresso, nonché della delibera di Giunta Comunale n.244 del 03/11/2020 di presa d'atto dello stesso;

Sottoscrivono l'accordo per l'utilizzo del Fondo per il Trattamento Accessorio del personale non Dirigente per l'anno 2018 come di seguito:

Art. 1

Efficacia

Le parti prendono atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 , e stabiliscono che l'efficacia giuridica ed economica del presente accordo resta subordinata all'applicazione dell'avanzo di amministrazione con le conseguenti variazioni contabili.

Art.2

Costituzione del Fondo e definizione delle risorse disponibili

Si prende atto che il Fondo salario Accessorio 2018 è stato costituito, in ossequio all'art.67 del CCNL 21/5/2018, con determinazione dirigenziale n. 225 del 24/07/2018, acquisendo il relativo parere dei Revisori dei Conti dell'Ente, attestante la compatibilità alle risultanze del Bilancio 2018 dell'Ente e la conformità alle norme contrattuali e di legge, in data 16/11/2018, prot. 50/2018, successivamente con determinazione dirigenziale n.353 del 28/12/2018, , si è provveduto all'armonizzazione del Fondo alle nuove disposizioni contrattuali e a dettagliare i relativi Capitoli di Bilancio per il relativo impegno contabile, fermo restando le risorse già previste nella citata determinazione n. 225. Pertanto il Fondo risulta così costituito:

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina n.353 del 28/12/2018 di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dai collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno	Fondo unico consolidato	€ 749.162,96

FPCCIC




U.S.L. EP


U.S.L. EP


	finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.		
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 183 di cui n. 10 in part-time) a valere dall'anno 2019 (<u>importo non soggetto al limite</u>)		€ 0
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (<u>importo non soggetto al limite</u>)	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	€ 10.118,40
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€ 782,47
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziati nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	€ - 65.000,00
	Eventuale taglio del Fondo storicizzato - (Art.9, comma 2 bis, D.L. n.78/2010, convertito con Legge n.122/2010)		€ - 17.412,21
	TOTALE FONDO DI PARTE STABILE		€ 677.651,62

FPCGIC
A

U.L. EP
M. Berio

U.L. FPL

See

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	€ 50.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	€ 90.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	€ 3.556,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	€ 39.500,00
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	€
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	€ -
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	€ 2.000,00
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	€ -

FP CGIL

CGIL FP

UIL FPL

Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	€ 50.000,00
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	€ 20.000,00
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	€ 34.000,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			€ 289.056,00

FRCAIC
 C. S. L. F. P.
 [Signature]

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018		€ 966.707,62
ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO		
Norma di riferimento	Norma	Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative	€ 55.000,00
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative	€ 10.000,00
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2018		€ 65.000,00
TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018		€ 966.707,62

VIL FPL
 [Signature]

Art. 3

Determinazione delle risorse di parte stabile destinate alla contrattazione

Il Fondo, con specifico riferimento alla parte stabile, è stato decurtato delle somme che risultano già impegnate agli appositi capitoli, relativi agli emolumenti in favore del personale comunale, del Bilancio 2018, per € 350.080,24, oltre oneri e IRAP a carico dell'Ente, relative a voci aventi carattere obbligatorio e finanziate per contratto da risorse certe, stabili e continue, come di seguito dettagliato:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	88.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	256.980,00

INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	5.100,24
TOTALE	350.080,24

Pertanto alla luce di quanto suddetto la parte stabile al netto dei suddetti istituti è pari ad € 327.571,38 di cui € 103.358,00 quale differenziale tra il Fondo PEO storicizzato e le PEO calcolate per l'anno 2018 resterà vincolato a Bilancio in ossequio all'accordo tra le parti siglato in Prefettura in data 26/8/2019.

Art. 4

Accordo sull'utilizzo

Le parti stabiliscono di utilizzare le risorse disponibili, come definite ai precedenti artt. 1 e 2 del presente accordo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e secondo quanto stabilito dal CCDI 2015 - 2017 ancora vigente per il principio dell'ultrattività, come da seguente prospetto:

FP CGIL


Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Al netto delle PEO 2018 storicizzate, Indennità di comparto e indennità ex VIII q.f.)	327571,38
Risorse di parte stabile vincolate in ossequio dell'accordo del 26/08/2019	103358,00
Indennità Turnazione	73300,00
Reperibilità P.M.	23400,00
Reperibilità UTC	15700,00
Reperibilità Area di Staff	1700,00
Reperibilità Stato Civile	1620,00
Indennità Specifiche Responsabilità Cat. D	30000,00

ELSLFP



UIL FPL




Indennità Specifiche Responsabilità Cat. B - C	1500,00
Indennità di rischio	6000,00
Indennità di disagio - Indennità di Motociclisti PL	1450,00
Indennità Maneggio Valori	3000,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE CERTE STABILI	261028,00
Avanzo di parte Stabile	66543,38
Risorse Variabili	289056,00
Economie Parte Stabile Fondo 2017 (Allocate fuori dal Fondo salario accessorio)	9307,00
Avanzo Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	66543,38
Totale risorse da ripartire	364906,38
Performance Individuale	122850,38
Progetto Autofinanziato ICI	90000,00
Compensi Incentivi Istat	3556,00
Incentivi Notifiche	2000,00
Incentivi Avvocatura	39500,00

FP CGIC


FP


UL FPL




Incentivi Tecnici	50000,00

FP CGIL


Le parti, convengono altresì, di destinare ogni qualsivoglia economia riveniente dal pagamento delle indennità fisse e ricorrenti, nonché le risorse di parte stabile vincolate in ossequio dell'accordo tra le parti del 26/08/2019, a verifica del Fondo anno 2018 conclusa, alla performance individuale e collettiva.

Art.5

Performance Individuale e Collettiva

Le parti, in ossequio all'art.69 del CCNL Comparto Enti Locali 21/5/2018, concordano che il premio relativo alla Performance Individuale e Collettiva sarà attribuito utilizzando il sistema di valutazione vigente nell'Ente, prevedendo una maggiorazione del 30%, per il personale collocatosi, sulla base delle valutazioni dirigenziali, in prima fascia di merito. In ogni caso il numero massimo dei beneficiari non potrà essere maggiore al 30% del personale in servizio presso ogni Ripartizione, precisando che il personale della Segreteria e delle ex Aree Funzionali Autonome saranno valutate congiuntamente dal Segretario Generale, come se fosse un'unica Ripartizione. Le parti concordano che in caso i dipendenti collocatisi in I fascia di merito risultassero superiori alla percentuale stabilita del 30%, la premialità sarà attribuita in base al punteggio ottenuto ed in caso di parità al personale dipendente con più anzianità nell'Ente.


CISL FP


DICHIARAZIONI A VERBALE

La UIL FPL Puglia Bari Bat sottoscrive il presente accordo annuale integrativo decentrato sui criteri di utilizzo del fondo trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2018, fermo rimanendo il diritto dei dipendenti al pagamento delle differenze retributive maturate a loro favore a titolo di produttività, con riferimento alle risorse di parte stabile vincolate di cui all'accordo del 26.08.2019 di €.103.358,00, per le ragioni già ampiamente esplicitate da questa O.S. nella precedente corrispondenza con la Parte Pubblica (da ultimo nota UIL del 23.4.2020 prot. n.1041/2020).

UIL FPL


La CISL FP di Bari e BAT nel condividere la posizione già espressa dalla UIL fa osservare che l'attuale CCNL prevede la possibilità che la sottoscrizione del fondo potesse avere una valenza triennale. Pertanto la posizione della Corte dei Conti non tiene conto di questa possibilità assumendo una linea che danneggia il personale. Ciò posto chiede al Comune di Bisceglie di riconsiderare il tutto evidenziando che il parere della Corte dei Conti era da prendere in considerazione se non fosse subentrato il nuovo CCNL.



La FP CGIL BAT nel condividere appieno le posizione espressa dalla UIL FPL e CISL FP, dichiara di sottoscrivere l'accordo annuale decentrato integrativo per l'anno 2018, con riserva di valutare meglio il parere rilasciato dalla Corte dei Conti al fine di intraprendere eventuali azioni che vadano a tutelare i dipendenti che comunque hanno svolto il servizio richiesto e che allo stato attuale risulta danneggiato.